SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 130**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici giudiziari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Torino n. 1312 in data 29 aprile 1995, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa delle proibitive condizioni atmosferiche;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Torino nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Circondario del tribunale di Alba:

tribunale di Alba: dal 7 al 12 novembre 1994;

pretura circondariale di Alba: dal 7 al 12 novembre 1994;

pretura circondariale di Alba, sezione distaccata di Bra: dal 7 al 12 novembre 1994.

Circondario del tribunale di Alessandria:

tribunale di Alessandria: dal 6 all'8 novembre 1994;

pretura circondariale di Alessandria: dal 6 al 15 novembre 1994.

Circondario del tribunale di Asti:

pretura circondariale di Asti, sezione distaccata di Canelli: 7 novembre, limitatamente agli affari civili.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A3153

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 maggio 1995.

Autorizzazione alla clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1988.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1988 con il quale la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma è stata autorizzata al trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 23 marzo 1995 intesa ad ottenere la cancellazione e l'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che i sanitari di cui si chiede l'inclusione risultano già presenti nell'équipe autorizzata, presso lo stesso centro, al trapianto di rene da cadavere di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

La clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1988, i seguenti sanitari:

prof. Baroni Benedetto, aiuto presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Elli Marco, aiuto presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Caruso Umberto, ricercatore presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Spera Enrico, ricercatore presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

dott. Buonomo Oreste, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Fiorito Roberto, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Iorio Beniamino, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Pisani Francesco, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Venditti Dario, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Art. 2.

Il rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A3118

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 marzo 1995.

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 771 del codice della navigazione come sostituito dall'art. 9 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che introduce tra i documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico;

Visto l'art. 10 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 213, che dispone in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli, da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in conformità della normativa emanata in materia dalla Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 con cui è stata recepita la direttiva CEE n. 80/51 del 20 dicembre 1979, come modificata dalla successiva direttiva CEE n. 83/206 del 21 aprile 1983, in materia di limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, con cui si è provveduto al recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dalla predetta legge 13 maggio 1983, n. 213, e con particolare riguardo all'art. 18, che ha recepito i principi generali dell'allegato XVI «Protezione dell'ambiente»;

Vista la direttiva del Consiglio CEE 89/629 del 4 dicembre 1989 sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione, inserita nell'allegato *D* (direttive da attuare in via amministrativa) alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e recepita con decreto interministeriale (Trasporti e navigazione - Ambiente) del 19 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, con relativo errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1995;

Vista la direttiva del Consiglio CEE 92/14 del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), inserita nell'allegato *E* (direttive da attuare in via amministrativa) alla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993);

Attesa la necessità, in conformità del programma di azione della CEE in materia ambientale, di adottare misure idonee atte a ridurre il rumore causato dal traffico aereo;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere al recepimento anche della direttiva CEE 92/14 la quale, a differenza della precedente 89/629, interviene sulla stessa utilizzazione degli aeromobili più rumorosi, e non sulla mera immatricolazione di essi;

Decretano:

Art. 1.

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto non è più consentito nel territorio della Repubblica italiana l'impiego dei velivoli subsonici civili a reazione, dotati di motore con coefficiente di diluizione inferiore a due, che non soddisfino ai requisiti previsti dalle norme dell'allegato 16,

volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988), alla convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui all'allegato *A*.

2. Il primo comma del presente articolo non si applica nel caso di velivoli subsonici civili a reazione, dotati di motore con coefficiente di diluizione inferiore a due, che soddisfino ai requisiti di cui all'allegato 16 ivi citato, volume 1, parte II, capitolo 2, di cui all'allegato *B*, purché il certificato individuale di navigabilità sia stato rilasciato per la prima volta da meno di venticinque anni.

3. A decorrere comunque dal 1° aprile 2002, possono operare sugli aeroporti situati nell'ambito del territorio della Repubblica italiana solo i velivoli subsonici civili a reazione conformi ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'art. 1 non si applica ai velivoli, di nazionalità extracomunitaria, elencati nell'allegato alla direttiva CEE 92/14, citata nella premessa, purché soddisfino ai requisiti di cui all'art. 3 della medesima direttiva.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, di concerto con il Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento atmosferico, acustico e delle industrie a rischio, può concedere deroghe a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento a velivoli modificabili, purché:

a) esista e sia disponibile un impianto di conversione adeguato per il tipo velivolo in questione;

b) i velivoli dotati di tali impianti rispondano alle norme di cui alla parte 216, capitolo terzo, del regolamento tecnico del RAI;

c) la compagnia aerea titolare dei velivoli abbia ordinato gli impianti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) sia stata accettata dalla compagnia medesima la data di consegna più ravvicinata per questa modifica.

2. Le medesime amministrazioni possono ugualmente, di concerto, concedere deroghe a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, del presente decreto nel caso di velivoli per cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto medesimo, sia stata effettuata l'ordinazione di un velivolo di sostituzione conforme alle norme di cui all'allegato 16, capitolo 3, purché la compagnia abbia accettato la data di consegna più ravvicinata.

3. Il termine di venticinque anni di cui all'art. 1, comma 2, può essere prorogato, su esplicito assenso delle amministrazioni di cui al comma 1, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, qualora la compagnia aerea, titolare dei velivoli in questione dimostri che altrimenti lo svolgimento della propria attività risulterebbe seriamente compromesso.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono concedere, di concerto, deroghe a quanto stabilito nell'art. 1 del presente decreto, nel caso di velivoli di interesse storico.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, alle compagnie aeree che in virtù del presente decreto siano costrette a procedere alla richiesta di deregistrazione, nel periodo di un anno, di oltre il 10% della propria flotta di velivoli subsonici civili a reazione, le amministrazioni di cui al comma 1 possono concedere l'assenso al mantenimento temporaneo in servizio della parte della flotta eccedente il 10%.

6. Ulteriori deroghe, a quanto stabilito nell'art. 1, possono essere concesse dalle amministrazioni di cui al comma 1:

a) per casi oggettivamente eccezionali;

b) per velivoli che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione.

Art. 4.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile informa, circa le deroghe di cui all'art. 3 eventualmente concesse, le autorità competenti degli altri Stati membri nonché la Commissione dell'Unione europea.

2. Le deroghe di cui all'art. 3 sono efficaci nel territorio della Repubblica italiana, anche se concesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea, per i velivoli immatricolati nel rispettivo registro di iscrizione.

Art. 5.

1. Il presente decreto si applica unicamente ai velivoli il cui peso massimo al decollo sia uguale o superiore a 34.000 kg, o che abbiano una capacità massima, riservata ai passeggeri, superiore a diciannove posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

ALLEGATO *A*

(VERSIONE NON UFFICIALE)

CAPITOLO 3 — VELIVOLI SUBSONICI A GETTO

ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ACCETTATA IN DATA PARI O SUCCESSIVA AL 6 OTTOBRE 1977

3.1 Applicabilità

I requisiti del presente capitolo si applicano alle versioni base e derivate dei velivoli subsonici a getto che al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore a 610 m e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977.

Nota: la lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli.

3.2 Valutazione del rumore

La valutazione del rumore sarà effettuata in EPNdB (Effective Perceived Noise decibels) secondo metodi stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano (RAI).

3.3 Punti di misura del rumore

Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con i requisiti del presente capitolo, non dovrà superare i livelli specificati in 3.4, rilevati nei seguenti punti di riferimento:

(a) *Punto di misura laterale:* il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 450 m dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo.

(b) *Punto di misura di sorvolo:* il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo.

(c) *Punto di misura di avvicinamento:* il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista.

Se le prove vengono eseguite in punti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere (a) (b) e (c), i dati rilevati dovranno essere corretti con lo stesso metodo da impiegarsi quando le traiettorie di volo realizzate si scostano da quelle prese a riferimento.

I punti di misura dovranno essere in numero sufficiente a determinare con chiarezza il livello massimo del rumore raggiunto lungo la linea laterale presa in esame. Dovranno inoltre essere condotte misure simultanee in un punto ubicato in posizione simmetrica sull'altro lato della pista.

Il richiedente dovrà dimostrare al RAI che durante le prove di volo, i livelli di rumore nei punti di misura laterale e di sorvolo non sono stati separatamente ottimizzati a spese uno dell'altro.

3.4 Livelli massimi di rumore

(a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 3.2, non dovranno superare i seguenti valori:

(1) nel punto di misura laterale: 103 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 400.000 kg o superiore, e 94 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg.

(2) Nel punto di misura di sorvolo:

(i) 101 EPNdB per velivoli fino a 2 motori, certificati per un peso massimo di decollo di 385.000 kg o superiore, con riduzione di 4 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla metà del suddetto valore di 385.000 kg, e così via, scendendo fino e non oltre a 89 EPNdB;

(ii) come indicato in (i), ma con 104 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 3 motori;

(iii) come indicato in (i), ma con 106 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 4 o più motori.

(3) Nel punto di misura di avvicinamento: 105 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 280.000 kg o superiore, e 98 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg.

(b) Il livello di rumore misurato e corretto nel punto di sorvolo va aumentato di 1 EPNdB se si fa riferimento ad una temperatura ambiente di 15°C (v. 3.6.1 (e)(2)).

Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo.

3.5 Eccedenze e compensazione

Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura:

(a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 3 EPNdB;

(b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 2 EPNdB;

(c) la somma delle eccedenze dovrà essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura.

3.6 Procedure di riferimento per la certificazione acustica

3.6.1 *Condizioni generali*

(a) Le procedure di riferimento dovranno essere conformi ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità.

(b) Il calcolo delle procedure di riferimento e delle traiettorie di volo dovranno essere approvate dal RAI.

(c) Le procedure di riferimento per le fasi di decollo e di avvicinamento sono stabilite rispettivamente in 3.6.2 e 3.6.3, con l'eccezione di quanto specificato nel successivo punto (d).

(d) Se il richiedente dimostra che le caratteristiche di progetto del velivolo non consentono di eseguire i voli in accordo con quanto stabilito in 3.6.2 e 3.6.3, le procedure di riferimento:

(1) potranno derogare da quelle stabilite in 3.6.2 e 3.6.3 solo per le parti la cui dimostrazione di conformità è resa impossibile dalle caratteristiche di progetto;

(2) dovranno essere approvate dal RAI.

(e) Le procedure di riferimento dovranno essere calcolate nelle seguenti condizioni atmosferiche:

(1) pressione atmosferica al livello del mare pari a 1013,25 mb;

(2) temperatura ambiente di 25°C (ISA + 10°C), a meno che il RAI consenta di utilizzare il valore di 15°C;

(3) umidità relativa del 70%;

(4) assenza di vento.

Nota: L'atmosfera di riferimento in termini di temperatura ed umidità relativa è omogenea quando è usata per il calcolo dei coefficienti di assorbimento atmosferico.

3.6.2 *Procedura di riferimento per la fase di decollo*

La traiettoria di volo nella fase di decollo dovrà essere calcolata come segue:

(a) dovrà essere usata la spinta media di decollo dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si siano raggiunte le altezze al disopra della pista di almeno 300 m, 260 m, 210 m rispettivamente per velivoli fino a due motori, con tre motori e con quattro o più motori;

Nota: La spinta media di decollo è la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie.

(b) fino al raggiungimento delle altezze di cui alla precedente lettera (a), la spinta non dovrà essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4% con tutti i motori funzionanti oppure, se maggiore, del valore necessario a mantenere il volo livellato con il motore critico inoperativo;

(c) la velocità di salita nella fase di decollo con tutti i motori funzionanti, scelta dal richiedente non inferiore a V_2 + 19 km/h, ma non superiore a V_2 + 37 km/h, dovrà essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovrà essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo;

(d) la configurazione di decollo scelta dal richiedente dovrà essere mantenuta costante per tutta la durata della prova di decollo, eccettuata la posizione del carrello che può essere retratto;

(e) Il peso del velivolo al rilascio dei freni dovrà corrispondere a quello massimo di decollo per il quale viene richiesta la certificazione acustica.

3.6.3 *Procedura di riferimento per la fase di avvicinamento*

La traiettoria di volo nella fase di avvicinamento dovrà essere calcolata come segue:

(a) Il velivolo dovrà essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3°;

(b) L'avvicinamento dovrà essere eseguito ad una velocità stabilizzata non inferiore a 1,3 V_S + 19 km/h con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovrà *continuare fino ad effettuare* un normale contatto con il terreno.

(c) Per tutta la durata della procedura di riferimento nella fase di avvicinamento, dovrà essere mantenuta costante la configurazione di avvicinamento usata nelle prove della certificazione di aeronavigabilità, eccettuata la posizione del carrello che deve essere esteso.

(d) Il peso del velivolo al contatto con il terreno dovrà essere pari a quello massimo di atterraggio consentito nella configurazione di avvicinamento definita alla lettera (c) precedente per il quale viene richiesta la certificazione acustica.

(e) *Dovrà essere utilizzata la configurazione* più critica (quella cioè che produce i più alti livelli di rumore) al peso per il quale viene richiesta la certificazione acustica e con il normale spiegamento delle superfici aerodinamiche di comando inclusi i dispositivi che producono portanza e resistenza.

3.7 Procedure di prova

(a) Le procedure di prova dovranno essere approvate dal RAI.

(b) Le procedure di prova e la misura del rumore dovranno essere eseguite e sviluppate in un modo approvato che consenta di effettuare la valutazione del rumore in EPNdB secondo metodi stabiliti dal RAI.

(c) I dati acustici dovranno essere corretti secondo metodi stabiliti dal RAI per riportarli alle condizioni di riferimento specificate nel presente capitolo. Parimenti, dovranno essere effettuate le correzioni per la velocità e la spinta.

(d) Se le prove sono eseguite con un peso diverso da quello per il quale viene richiesta la certificazione acustica, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB al decollo e 1 EPNdB in avvicinamento. I dati da utilizzare per stabilire la variazione del livello di rumore con il peso, nelle condizioni di prove relative sia al decollo che in avvicinamento dovranno essere approvate dal RAI. In modo analogo, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB quando la traiettoria di volo in avvicinamento realizzata nella prova si scosta da quella di riferimento.

(e) Nelle condizioni di avvicinamento, le procedure di prova saranno accettate se il velivolo seguirà un sentiero di discesa inclinato di 3° ± 0,5°.

(f) Se nelle prove vengono seguite procedure diverse da quelle a riferimento, ma ad esse equivalenti, dovranno essere approvati dal RAI le procedure stesse ed i relativi metodi per correggere i risultati. L'ammontare delle correzioni non potrà comunque superare 16 EPNdB al decollo e 8 EPNdB in avvicinamento e, qualora risultino superiori rispettivamente a 8 EPNdB e 4 EPNdB, i livelli di rumore così corretti dovranno essere inferiori a quelli limite ammessi ridotti di 2 EPNdB.

ALLEGATO *B*

(VERSIONE NON UFFICIALE)

CAPITOLO 2 - VELIVOLI SUBSONICI A GETTO - ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ACCETTATA IN DATA ANTERIORE AL 6 OTTOBRE 1977

(Annesso 16 - Volume I - Seconda Edizione - 1988)

2.1 Applicabilità

2.1.1 I requisiti del presente capitolo si applicano ai velivoli subsonici a getto per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata, oppure è stata seguita un'altra procedura equivalente approvata, in data anteriore al 6 ottobre 1977, esclusi i velivoli che:

a) richiedono una lunghezza di pista di 610 m o inferiore al peso massimo certificato; oppure
b) equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione pari o superiore a 2, per i quali il primo certificato di navigabilità individuale è stato emesso in data anteriore al 1° marzo 1972; oppure
c) equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione inferiore a 2, e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata, oppure è stata seguita un'altra procedura equivalente approvata, in data anteriore al 1° gennaio 1969 e per i quali il primo certificato di navigabilità individuale è stato emesso in data anteriore al 1° gennaio 1976.

Nota: la lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli.

2.1.2 I requisiti del presente capitolo si applicano anche alle versioni derivate dei velivoli di cui al precedente punto 2.1.1 per i quali l'istanza di rilascio di varianti al certificato di omologazione del tipo è stata accettata, o è stata seguita un'altra procedura equivalente in data pari o successiva al 26 novembre 1981.

2.2 Valutazione del rumore

2.2.1 La valutazione del rumore sarà effettuata in EPNdB (Effective Perceived Noise deciBels) secondo i metodi descritti nell'Appendice 1 dell'Annesso 16 - Volume I - Seconda edizione - 1988.

2.3 Punti di misura del rumore

2.3 1 Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con le procedure per le prove in volo di cui al successivo punto 2.6, non dovrà superare i livelli specificati in 2.4, rilevati nei seguenti punti:

a) *punto di misura laterale:* il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 650 m dalla mezzeria stessa, oppure sul suo prolungamento, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo;
b) *punto di misura di sorvolo:* il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo;
c) *punto di misura di avvicinamento:* il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3° ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista.

2.4 Livelli massimi di rumore

2.4.1 I livelli massimi di rumore dei velivoli di cui in 2.1.1, determinati secondo l'Appendice 1 dell'Annesso 16 - Volume I - Seconda edizione - 1988, non dovranno superare:

a) *nei punti di misura laterali e di avvicinamento:* 108 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 272.000 kg o superiore, riducendo linearmente con

il logaritmo del peso di 2 EPNdB per ogni dimezzamento del peso fino a 102 EPNdB a 34.000 kg, dopo cui il limite rimane costante.

b) *nel punto di misura di sorvolo:* 108 EPNdb per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 272.000 kg o superiore, riducendo linearmente con il logaritmo del peso di 5 EPNdB per ogni dimezzamento del peso fino a 93 EPNdB a 34.000 kg, cui il limite rimane costante.

Nota: Per il calcolo dei livelli di rumore in funzione del peso massimo al decollo vedere "Allegato A" dell'Annesso 16 - Volume I - Seconda edizione - 1988.

2.4.2 I livelli massimi di rumore dei velivoli di cui in 2.1.2, determinati secondo l'Appendice 1 dell'Annesso 16 - Volume I - Seconda edizione - 1988, non dovranno superare:

2.4.2.1 *Nel punto di misura laterale*
106 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 400.000 kg o superiore, riducendo linearmente con il logaritmo del peso fino a 97 EPNdB a 35.000 kg, dopo cui il limite rimane costante.

2.4.2.2 *Nel punto di misura di sorvolo*

a) *Velivoli fino a due motori*
104 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 325.000 o superiore, riducendo linearmente con il logaritmo del peso di 4 EPNdB per ogni dimezzamento del peso fino a 93 EPNdB, dopo cui il limite rimane costante.

b) *Velivoli con tre motori*
Come indicato in a), ma con 107 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 325.000 o superiore, oppure come indicato in 2.4.1 b), quale dei due sia inferiore.

c) *Velivoli con quattro o più motori*
Come indicato in a), ma con 108 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 325.000 o superiore, oppure come indicato in 2.4.1 b), quale dei due sia inferiore.

2.4.2.3 *Nel punto di misura di avvicinamento*
108 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 280.000 o superiore, riducendo linearmente con il logaritmo del peso fino a 101 EPNdB a 35.000 kg, dopo cui il limite rimane costante.

Nota: Per il calcolo dei livelli di rumore in funzione del peso massimo al decollo vedere "Allegato A" dell'Annesso 16 - Volume I - Seconda edizione - 1988.

2.5 Eccedenze e compensazione

2.5.1 Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura:

a) La somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 4 EPNdB elevabile a 5 EPNdB per velivoli quadrimotori, equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione pari o superiore a 2, per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata, oppure è stata seguita un'altra procedura equivalente approvata, in data anteriore al 1° dicembre 1969;

b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 3 EPNdB;

c) ogni eccedenza dovrà essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate in altri punti.

2.6 Procedure per le prove in volo

2.6.1 *Procedura di prova per la fase di decollo*

2.6.1.1 Dovrà essere usata la spinta di decollo media dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si sia raggiunta una altezza di almeno 210 m al disopra della pista; successivamente la spinta non dovrà essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4 % almeno.

Nota: Per spinta di decollo media si intende la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie del motore di produzione.

2.6.1.2 Una velocità di almeno V_2 + 19 km/h dovrà essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovrà quindi essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo.

2.6.1.3 La configurazione di decollo (eccettuata la posizione del carrello) scelta dal richiedente dovrà essere mantenuta costante per tutta la durata della prova di decollo.

2.6.2 *Procedura di prova per la fase di avvicinamento*

2.6.2.1 Il velivolo dovrà essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3° ± 0,5°.

2.6.2.2 L'avvicinamento dovrà essere eseguito ad una velocità stabilizzata non inferiore ad 1,3 V_s + 19 km/h, con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovrà continuare fino ad effettuare un normale contatto con il terreno.

2.6.2.3 La configurazione del velivolo dovrà essere quella comprendente la massima escursione ammissibile per gli ipersostentatori.

Nota: Istruzioni per l'utilizzo di procedure equivalenti per la conduzione delle prove sono contenute nel *Environmental Technical Manual on the use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft* (Doc 9501).

95A3156

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile e 11 maggio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 49.485 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° giugno 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato

aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° giugno 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A3158

DECRETO 29 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile e 11 maggio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 49.485 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 giugno 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 31 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 giugno 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A3159

DECRETO 30 maggio 1995.

Modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1990, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», e in particolare l'art. 4, comma 1, periodo primo, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalità, le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100 del 1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso è stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 100 del 1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 4 novembre 1992, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1, periodo primo, della citata legge n. 100/1990;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente l'abolizione del «fixing» delle valute e la definizione di un cambio alternativo di riferimento;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che ha disposto, fra l'altro, la trasformazione in società per azioni dell'ente creditizio pubblico «Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al

controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto del 29 aprile 1992 soprarichiamato al fine di conformare modalità e condizioni dei crediti agevolati ex art. 4 della legge n. 100/1990 alle attuali situazioni determinate da disposizioni normative successive alla citata legge n. 100/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il Mediocredito centrale S.p.a. può concedere crediti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.p.a.

L'agevolazione di cui al precedente comma può essere concessa sia per finanziare l'acquisizione di quote in società o imprese miste all'estero non ancora costituite, sia per finanziare l'acquisizione di quote aggiuntive o la sottoscrizione di aumenti di capitale in società o imprese miste all'estero già costituite a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dell'intera quota precedentemente acquisita dalla impresa italiana.

A tal fine la quota di capitale di rischio agevolabile non deve risultare acquisita dall'impresa italiana prima della data della delibera di partecipazione della Simest S.p.a. nella società o impresa mista all'estero. L'operatore italiano può presentare domanda di finanziamento agevolato al Mediocredito centrale S.p.a. anche prima della predetta delibera della Simest S.p.a. e comunque non oltre tre mesi dalla data della stessa.

L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma primo non può cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti in materia. Tale agevolazione può invece sussistere anche in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale S.p.a.

Sono accolte con priorità le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese. Per la definizione di piccola e media impresa si rinvia alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed in particolare a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'industria del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 1994.

Art. 2.

L'importo massimo finanziabile dei crediti agevolati, ferma restando la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, è fissato in misura non superiore al controvalore in lire del 70% della quota prevista di partecipazione dell'impresa italiana nell'impresa mista, al tasso di cambio rilevato, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo art. 2, comma 1, al tasso di cambio indicativo vigente quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento rilevato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense.

Art. 3.

L'erogazione dei crediti è effettuata in lire, sulla base di quanto previsto nel contratto di finanziamento, a fronte di idonea documentazione comprovante sia la persistenza della partecipazione della Simest S.p.a. al capitale sociale della società o impresa mista all'estero, sia gli avvenuti conferimenti nel capitale dell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente e a fronte di idonee garanzie a giudizio del Mediocredito centrale S.p.a.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, può essere concessa una anticipazione fino al 25% dell'importo massimo previsto del finanziamento a fronte di garanzie bancarie o altra forma di garanzia equivalente ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a. e a condizione che sia già intervenuta delibera di acquisizione della partecipazione da parte della Simest S.p.a. nella società o impresa mista. Entro un anno dalla erogazione dell'anticipazione l'impresa beneficiaria deve provvedere a conferimenti tali da giustificare l'anticipazione stessa e documentare l'avvenuto conferimento, entro tale termine, da parte della Simest S.p.a. della prevista quota di capitale sociale della società o dell'impresa mista all'estero.

L'anticipazione è scomputata dalle prime erogazioni previste dal contratto di finanziamento fino a concorrenza della medesima.

Il controvalore in lire dei conferimenti è determinato sulla base del tasso di cambio rilevato ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 312 del 1993 alla data dei singoli conferimenti. In caso di valute non quotate, il controvalore in lire è dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense.

Il Mediocredito centrale S.p.a., in caso di conferimenti di natura non finanziaria, valuta la congruità dell'apporto di capitale sulla base di documentazione ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a.

Art. 4.

La durata dei crediti agevolati non può eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di erogazione e preammortamento, durante il quale sono dovuti i soli interessi, di tre anni.

Il rimborso, a partire dal termine del periodo di erogazione e preammortamento, avviene in dieci rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale con interessi a scalare sul debito residuo.

Art. 5.

Il tasso di interesse agevolato è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento determinato, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e relative disposizioni applicative, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Art. 6.

I tempi e le modalità di restituzione della quota di finanziamento erogata e non coperta da idonea documentazione di spesa ed il consolidamento del finanziamento, nei limiti della quota conferita idoneamente documentata, sono disciplinati nel contratto di finanziamento.

In caso di conferimento parziale della partecipazione per cause imputabili all'impresa, quest'ultima può ottenere il consolidamento del finanziamento a tasso di interesse agevolato nei limiti della quota conferita ed idoneamente documentata, a condizione che il conferimento sia considerato comunque valido ai fini del funzionamento dell'impresa mista e purché persista la partecipazione della Simest S.p.a. al capitale di rischio della stessa società o impresa mista all'estero. In ogni caso la quota di finanziamento eventualmente erogata e non coperta da idonea documentazione deve essere restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente art. 5.

In caso di mancato conferimento dell'intera quota di partecipazione per cause imputabili all'impresa, la quota di finanziamento eventualmente erogata deve essere restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente art. 5.

Per il recupero delle somme relative ai finanziamenti di cui al presente decreto il Mediocredito centrale S.p.a. è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Gli oneri finanziari sostenuti ai sensi del presente decreto e risultanti dalla differenza fra il tasso di riferimento di cui al precedene art. 5 in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria, sono addebitati al fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie destinate a tale attività.

La determinazione delle commissioni da riconoscere al Mediocredito centrale S.p.a. a titolo di rimborso per l'attività di gestione dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 100/1990 è disciplinata in sede di convenzione fra il Ministero del tesoro e lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. ex legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 30 maggio 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del commercio con l'estero
CLÒ

95A3160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 maggio 1995.

Annullamento del decreto ministeriale 8 febbraio 1995 recante liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.Al.Co. - Consorzio allevatori conigli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Feltre.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1995 con il quale la società cooperativa «C.Al.Co. - Consorzio allevatori conigli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Feltre (Belluno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Dante Schiffino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 2 febbraio 1995 depositata in data 3 febbraio 1995 con la quale il tribunale civile e penale di Belluno ha dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 8 febbraio 1995 con il quale la società cooperativa «C.Al.Co. - Consorzio allevatori conigli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Feltre (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Enzo Rossi in data 12 agosto 1981, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Dante Schiffino, è annullato.

Roma, 3 maggio 1995

Il Ministro: TREU

95A3154

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 febbraio 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Emilia-Romagna, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto di rete secondaria al servizio delle frazioni Samboseto, Diolo e Carzeto» dell'importo complessivo di L. 1.955.000.000;

Vista la deliberazione n. 417929600 del 28 novembre 1989 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.759,5 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 7266 del 26 settembre 1994 con la quale la regione Emilia-Romagna ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto n. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 maggio 1989;

Visto il progetto del luglio 1994, redatto, per conto dell'Azienda speciale consortile, dal dott. ing. Enrico Gallarati, riguardante la realizzazione di un nuovo tratto di rete non previsto nel progetto originario, con il quale si propone di utilizzare le somme derivanti dalle economie di appalto ammontanti a L. 557.432.736, prevedendo una quota a carico del consorzio pari a L. 110.567.264, per un importo complessivo di L. 668.000.000;

Viste le delibere del Consorzio «Azienda speciale consortile approvvigionamento acqua potabile» (Parma) n. 8 del 20 luglio 1994 dell'assemblea consortile e n. 32 del 20 luglio 1994 del consiglio di amministrazione con le quali lo stesso consorzio ha approvato il succitato progetto per un importo complessivo dei lavori di L. 668.000.000;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo regionale n. 66 del 28 luglio 1994 sul citato progetto;

Vista la delibera 6 settembre 1994, n. 3931, della giunta della regione Emilia-Romagna, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del «Progetto di rete secondaria al servizio delle frazioni Samboseto, Diolo e Carzeto», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.759,5 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui al progetto richiamato nelle premesse.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: BARATTA

95A3157

MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1995.

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995.

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Decreta:

Capo I

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 1.

Tipologie di progetti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Dipartimento per gli affari sociali possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

Art. 2.

Termine e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento, indirizzate al «Fondo nazionale di intervento per la lotta contro la droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema *A* allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipardinento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 15 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna.

2. Alle singole domande, firmate dal dirigente generale competente ed inoltrate per il tramite del Gabinetto del Ministro, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliate analisi dei costi;

b) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. In caso di ritardo nella presentazione, nonché di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'Amministrazione richiedente.

Capo II

REGIONI

Art. 3.

Tipologie di progetti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.

2. Per gli anni 1994 e 1995 le regioni possono presentare richieste di finanziamento anche per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 4.

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento, indirizzate al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema *B* allegato al presente decreto, devono essere inoltrate

attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna.

2. Alle singole domande, firmate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) delibera, in originale o in copia conforme all'originale, adottata dal competente organo della regione. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso devono risultare i criteri e le procedure seguiti per la scelta e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto;

b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di analisi dei costi;

c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. In caso di ritardo nella presentazione, nonché di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia alla regione richiedente.

Capo III

ENTI LOCALI E UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 5.

Progetti di prevenzione e di recupero

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base di bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

2. I progetti, che debbono comunque essere predisposti a norma del successivo art. 10, non debbono consistere nell'attivazione di iniziative generiche o episodiche, ma inserirsi in un quadro coerente che tenga conto delle esigenze del territorio, anche con riferimento alla riduzione del danno, che possa garantire continuità nel tempo, con indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali e dei risultati attesi e delle relative modalità di verifica.

Art. 6.

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento, indirizzate al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema *C* allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 agosto 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Una copia della sola domanda, redatta secondo il predetto schema *C*, deve essere inviata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al competente organo della regione.

2. Alle singole domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo dell'ente locale o della unità sanitaria locale. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso dovranno risultare i criteri e le procedure seguiti e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto;

b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi;

c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. In caso di ritardo nella presentazione, nonché di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'ente richiedente.

Capo IV

ENTI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO COOPERATIVE E PRIVATI

Art. 7.

Progetti di prevenzione, recupero e reinserimento lavorativo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.

2. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

Art. 8.

Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», redatte in quadruplice copia in conformità allo schema *D* allegato al presente decreto, devono essere inoltrate al comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Il comune competente e quello nel cui ambito territoriale ha sede la specifica sede operativa dell'ente richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda deve essere inoltrata a quest'ultimo.

2. Il sindaco trasmette le domande, attestando il rispetto del termine di cui al comma 1, entro il successivo 15 agosto alle prefetture allegando il motivato parere del competente organo comunale. La prefettura, controllata la completezza della documentazione, trattiene una copia della domanda e relativa documentazione ai fini delle competenze previste dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, e inoltra con proprio parere le domande entro il successivo 31 agosto al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, allegando una breve nota informativa sulla specifica situazione riguardante il fenomeno della tossicodipendenza e le relative iniziative di recupero e reinserimento già in atto sul territorio.

3. In caso di ritardo nella presentazione al comune competente ai sensi del comma 1, nonché di mancanza anche di parte della documentazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'ente richiedente.

Art. 9.

Documentazione

1. Alle singole domande, sottoscritte dal rappresentante legale, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto o progetti di cui si chiede il finanziamento, con dettagliate analisi dei costi;

b) atto costitutivo e statuto da cui risulti il rappresentante legale dell'ente;

c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali ovvero dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le condanne riportate e i procedimenti pendenti;

d) breve relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;

e) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti già ammessi al finanziamento negli anni precedenti;

f) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso. Dal bilancio deve risultare con chiarezza:

1) l'entità dei contributi ricevuti a titolo di donazione;

2) l'entità dei contributi di enti locali e altri enti pubblici;

3) l'entità delle rette eventualmente pagate dalle famiglie e dagli utenti;

4) l'entità dei ricavi di attività svolte.

Ove nel bilancio non siano specificate singole voci, alla domanda è allegata apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente;

g) documentazione dell'avvenuta iscrizione o della temporanea registrazione all'albo o registro regionale. Per le cooperative sociali, documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ovvero al registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale;

h) copia della eventuale convenzione con la regione o con l'unità sanitaria locale;

i) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già stato finanziato con contributi pubblici o se comunque sia stata inoltrata domanda di finanziamento indicando, in caso affermativo, la denominazione del progetto, l'ente erogante il finanziamento e l'importo del finanziamento.

2. In caso di ente, organizzazione di volontariato o cooperativa articolati in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa richiedente il finanziamento. Alla documentazione di cui al comma 1, lettere dalla *a)* alla *i)*, che si intende riferita alla sede operativa o al responsabile della sede stessa, va aggiunta l'attestazione del legale rappresentante dell'ente indicante il responsabile della sede operativa.

3. Gli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che svolgono attività di recupero e che inoltrino domanda di finaziamento devono inviare, unitamente alla domanda, una documentazione esauriente e sintetica delle metodologie di recupero e delle metodologie di reinserimento adottate nella loro attività ordinaria.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

Elaborazione informatica delle domande ammissibili

1. L'elaborazione delle domande di finanziamento di cui al presente decreto viene effettuata dal Dipartimento per gli affari sociali con l'utilizzazione di strumenti informatici; a tal fine il Dipartimento può comunicare ai richiedenti la cui domanda è stata ritenuta ammissibile le caratteristiche del supporto su cui i richiedenti stessi devono, a pena di improcedibilità, riportare i dati e le informazioni, già contenuti nella domanda, specificati dal Dipartimento ed i termini perentori entro i quali il supporto deve essere inoltrato. In caso di mancato o ritardato inoltro il responsabile del procedimento dichiara l'improcedibilità della domanda, dandone notizia al richiedente.

Art. 11.

Linee-guida per l'elaborazione dei progetti

1. Tutti i progetti dei quali si chiede il finanziamento devono indicare con chiarezza:

a) gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione o, per i progetti delle amministrazioni aventi dimensione nazionale, gli obiettivi in relazione alle esigenze che ci si propone di soddisfare;

b) se il progetto è nuovo, ovvero se si pone in continuità con progetti già attuati o in via di attuazione, ovvero se si pone come completamento di progetti in corso di attuazione;

c) i tempi di realizzazione del progetto, con indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi;

d) l'indicazione dei soggetti — amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati — con i quali ci si collega ai fini dell'attuazione del progetto;

e) descrizione analitica delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi;

f) tipologia del personale impegnato nel progetto — dipendente, volontario, consulente, professionista, artigiano o altro — e relativa qualificazione professionale;

g) nel caso il progetto comprenda l'acquisto di beni mobili occorre allegare i preventivi e indicare le ragioni che rendono necessari gli acquisti, quali il deterioramento dei beni in dotazione, l'aumento degli ospiti, altri fatti;

h) modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e di controllo della gestione.

Art. 12.

Esercizi finanziari 1994 e 1995

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

2. Ove siano presentati più progetti relativi ai diversi esercizi finanziari, nella domanda deve essere chiaramente ed analiticamente indicato l'importo gravante sull'esercizio finanziario 1994 e quello gravante sull'esercizio finanziario 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1995

Il Ministro: OSSICINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 237

Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "A"

(Amministrazioni dello Stato)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Amministrazione Richiedente:

Protocollo e Data di invio:

Denominazione del progetto:

Sintetica descrizione del progetto - Finalità (art.1, comma 2 decreto legge17 marzo 1995, n.82):

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1994)..................................£.:

Nota: qualora siano presentati due progetti per i due esercizi finanziari compilare anche il quadro successivo (art.11 del presente decreto)

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1995)..................................£.:

Ente Esecutore:

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, telefono e fax):

Allegati:

(ART.2, COMMA 2 E 3 DEL PRESENTE DECRETO)

A) Descrizione operativa del progetto con dettagliata analisi dei costi riferita separatamente ai singoli esercizi finanziari 1994 e/o 1995. **B) Relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei singoli progetti finanziati in precedenza sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.**

Data del documento	**Il Dirigente Generale competente** (Timbro e firma)

Presidenza del Consiglio dei Ministri -"Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "B"

(REGIONI)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Regione Richiedente:

Protocollo e Data di invio:

Denominazione del progetto:

Sintetica descrizione del progetto - Finalità (art.1, comma 5, decreto legge 17 marzo 1995, n.82):

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1994)..................................£.:

Nota: qualora siano presentati due progetti per i due esercizi finanziari compilare anche il quadro successivo (art.11 del presente *decreto*)

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1995)..................................£.:

Ente Esecutore (si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art.4 del presente decreto):

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, telefono e fax):

Allegati:

(art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto)

A) Delibera del competente organo regionale. B) Relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei singoli progetti finanziati in precedenza sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga. C) Descrizione operativa del progetto con dettagliata analisi dei costi riferita separatamente ai singoli esercizi finanziari 1994 e/o 1995.

Data del documento	Il Presidente della Regione/L'Assessore Delegato (Timbro e firma)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "C"

(Enti locali e Unità Sanitarie Locali)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Ente Richiedente:

Protocollo e Data di invio:

Denominazione del progetto:

N.B.: Specificare se trattasi della continuazione di un progetto finanziato in precedenza e in caso affermativo, indicare denominazione, esercizio finanziario e importo concesso:

Sintetica descrizione del progetto - Finalità (art.1, comma 3, decreto legge 17 marzo 1995, n.82):

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1994)..................................£.:

Nota: qualora siano presentati due progetti per i due esercizi finanziari compilare anche il quadro successivo (art.11 del presente decreto)

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1995)..................................£.:

Ente Esecutore (si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art.6 del presente decreto) **:**

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, telefono e fax):

Allegati:
(art. 6, commi 2 e 3 del presente decreto)

A) Delibera del competente organo.

B) Relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei singoli progetti finanziati in precedenza sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.

C) Descrizione operativa del progetto con dettagliata analisi dei costi riferita separatamente ai singoli esercizi finanziari 1994 e/o 1995.

Data del documento	**Il Legale Rappresentante dell'Ente richiedente** **(Timbro e firma)**

Presidenza del Consiglio dei Ministri -"Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "D"

(enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte per ogni singolo progetto

Dati relativi alla sede legale

Denominazione ______________________

Codice Fiscale della sede______________________

Indirizzo ______________________

Comune__________ Provincia__________ C.A.P. __________

Rappresenante Legale ______________________
(Cognome e Nome)

La compilazione delle tabelle successive è a cura del responsabile delle singole sedi operative (vedasi art. 9, commi 1 e 2 del presente decreto).

Dati relativi alla sede operativa che richiede il finanziamento

Denominazione ______________________

Codice Fiscale della sede______________________

Indirizzo ______________________

Comune__________ Provincia__________ C.A.P. __________

Rappresentante Legale o Responsabile______________________
della sede operativa (Cognome e Nome)

Tipologia della struttura______________________
(residenziale, semiresidenziale, ecc...)

Data di inizio attività__________ Capacità ricettiva__________

Modalità di accesso alla struttura:
numero di utenti inviati dai SERT __________
numero di utenti inviati dalla magistratura __________
numero di utenti entrati direttamente __________

Data di invio ed eventuale protocollo:

Denominazione del progetto:

Sintetica descrizione del progetto - Finalità (art.1, comma 4 decreto legge 17 marzo 1995, n.82):

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1994)..................................£.:

Nota: qualora siano presentati due progetti per i due esercizi finanziari compilare anche il quadro successivo (art.11 del presente decreto.)

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1995)..................................£.:

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, Qualifica operativa, telefono e fax):

Allegati
(ai sensi dell' art. 9 del presente decreto)

comma 1, lettere a); b); c); d); e); f); g); h); i); attestazione di cui al comma 2)

Data: ______ / ______ / ______ Firma: ______________________

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE OVVERO DEL RESPONSABILE DELLA SEDE OPERATIVA CHE RICHIEDE IL FINANZIAMENTO

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Si attesta che la domanda è stata inoltrata/trasmessa entro il termine prescritto.

Data: ______________ Protocollo: ______________

(Dati relativi all'area funzionale o geografica interessata dal progetto)

Numero degli abitanti dell'area interessata
Strutture pubbliche e private esistenti per le tossicodipendenze

Breve nota sulla situazione locale del fenomeno droga e tossicodipendenze:

Parere a riguardo del progetto: ______________________________.

____

____

Protocollo di Invio alla Prefettura: ______________ **-Data di Invio:** ______________

Firma del Sindaco/Assessore/Funzionario Delegato

____

(timbro e firma)

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELLA PREFETTURA

Protocollo di arrivo dal Comune: ____________________ **-Data di Arrivo:** ____________

Verifica della documentazione allegata alla domanda di finanziamento: ____________________

____

____

Parere a riguardo del progetto: ____________________________________

____

____

____

N.B.: Si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente decreto.

Protocollo di invio al Dipartimento per gli Affari Sociali: ____________ **-Data di Invio:** ________

Il Prefetto / Funzionario incaricato: ______________________________
(timbro e firma)

95A3161

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 31 maggio 1995.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione — da avviare e sviluppare con carattere di contestualità — ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste in particolare le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) e per le Forze armate;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *A*), del decreto legislativo n. 195/1995, che, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile — nel determinare la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale abilitate alle trattative per la definizione del relativo accordo sindacale — prevede, altresì, che la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale»;

Visto l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — in base al quale «fino alla emanazione del decreto» del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale per la definizione di nuovi criteri in materia di maggiore rappresentatività sindacale, «restano in vigore e si applicano ... le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993, n. 4/94 del 28 febbraio 1994 e n. 3/95 del 13 gennaio 1995 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, n. 53 del 4 marzo 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1995), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali, le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Ritenuto che in relazione a quanto già evidenziato in precedenza, i predetti criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione anche per quanto attiene al personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo

forestale dello Stato, e, quindi, anche ai fini della trattativa riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo n. 195/1995;

Viste le note, e gli atti in esse richiamati, con le quali il Ministero dell'interno, il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali hanno trasmesso — in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate ed ai fini dell'accertamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale — i dati relativi alle organizzazioni sindacali rispettivamente del personale della Polizia di Stato, del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del personale del Corpo forestale dello Stato;

Tenuto conto dei dati più recenti forniti dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 dicembre 1992, n. 438;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1995, adottato ai sensi della normativa all'epoca vigente, ora sostituita dalle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, cons. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e composta dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

A) Polizia di Stato:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

3) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO);

4) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia);

5) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);

6) ANFP (Associazione nazionale funzionari Polizia), in ottemperanza all'ordinanza del 3 aprile 1995 del pretore di Roma, con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

B) Corpo della polizia penitenziaria:

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);

2) CISL/Polizia penitenziaria;

3) CGIL/Polizia penitenziaria;

4) UIL/Polizia penitenziaria;

5) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria);

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria);

7) SIALPE/CISAL (Sindacato autonomo lavoratori Polizia penitenziaria).

C) Corpo forestale dello Stato:

1) ANSEGUFOR (Associazione nazionale sottufficiali e guardie forestali);

2) CISL/Corpo forestale dello Stato;

3) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato);

4) UIL/Corpo forestale dello Stato;

5) CGIL/Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

1. È annullato il precedente decreto del Ministro per la funzione pubblica del 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A3155

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 11 maggio 1995.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 1995-96. (Ordinanza n. 159).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che, ai sensi dell'art. 74 citato, comma 5, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;

Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 74, l'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al citato comma 5 dell'art. 74 per l'anno scolastico 1995-96;

Ordina:

Art. 1.

1. Nelle scuole elementari e medie le lezioni hanno termine il 12 giugno 1996.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le lezioni hanno termine il 15 giugno 1996. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 10 giugno 1996.

3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche nelle scuole ed istituti di cui ai precedenti commi hanno termine il 29 giugno 1996. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del testo unico citato nelle premesse nonché in classi degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

4. Dal 1° settembre 1995 all'inizio delle lezioni e dal termine delle operazioni di scrutinio finale al 29 giugno 1996, il personale docente può partecipare ad iniziative di aggiornamento, organizzate dall'amministrazione.

Art. 2.

1. Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni — fatte salve le valutazioni *in itinere* che accompagnano ed orientano lo sviluppo delle attività didattiche — sono determinate come segue, con deliberazione del collegio dei docenti, a seconda che il periodo delle lezioni, sia suddiviso in trimestri o in quadrimestri.

PER LE VALUTAZIONI TRIMESTRALI

Scuole medie	Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Entro prima decade dicembre 1995	Entro prima decade dicembre 1995
Entro metà marzo 1996	Entro metà marzo 1996
12 giugno 1996	15 giugno 1996

PER LE VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI

Scuole elementari e medie	Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Entro ultima decade gennaio 1996	Entro ultima decade gennaio 1996
12 giugno 1996	15 giugno 1996

2. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente circa la scansione quadrimestrale e l'ulteriore rilevazione bimestrale degli apprendimenti nella scuola elementare.

3. Nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, la deliberazione del collegio dei docenti relativa alla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri deve essere adeguatamente motivata. Attesa l'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni nelle singole discipline, anche in funzione di una migliore organizzazione degli interventi didattici ed educativi, nel caso in cui la scelta cada sulla suddivisione in quadrimestri, la deliberazione del collegio dei docenti deve prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica dei livelli di apprendimento degli alunni medesimi.

Art. 3.

1. Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 1, hanno inizio il 12 giugno 1996 e sono pubblicati entro il 15 giugno 1996.

2. Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 2, hanno inizio il 15 giugno 1996 e sono pubblicati entro il 20 giugno 1996. Avuto riguardo a quanto stabilito nel

precedente art. 1, comma 2, gli scrutini finali delle classi terminali dei corsi di qualifica e di maestro d'arte sono pubblicati entro il 12 giugno 1996.

3. Gli scrutini intermedi hanno inizio alle date di scadenza di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

1. Gli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie hanno inizio il 17 giugno e si concludono entro il 29 giugno 1996.

2. Gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza di maestro d'arte negli istituti d'arte hanno inizio il 13 giugno e si concludono entro il 22 giugno 1996. I presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore stabiliscono la data di svolgimento degli esami di idoneità e degli esami integrativi. L'unica sessione degli esami integrativi può svolgersi anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni. I presidi stabiliscono, altresì, la data di svolgimento delle prove suppletive per gli studenti degli istituti secondari superiori che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia.

Art. 5.

1. In relazione alle particolari esigenze degli istituti tecnici ove funzionano classi sperimentali per adulti e degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione (art. 1, comma 3), i provveditori agli studi sono autorizzati a modificare le scadenze delle valutazioni periodiche e degli scrutini di cui agli articoli 2 e 3, al fine di facilitare l'integrazione dei curricoli scolastici con quelli della formazione professionale regionale.

Art. 6.

1. Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 26 giugno 1996.

Art. 7.

1. Il calendario delle festività è determinato come segue, in conformità alle disposizioni vigenti:

tutte le domeniche

il 1° novembre, Festa di tutti i Santi

l'8 dicembre, Immacolata Concezione

il 25 dicembre, Natale

il 26 dicembre

il 1° gennaio, Capodanno

il 6 gennaio, Epifania

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione

il 1° maggio, Festa del Lavoro

il giorno di lunedì dopo Pasqua

la festa del Santo Patrono.

Art. 8.

1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 30 giugno 1995, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.

2. Nel periodo compreso tra la data del 1° settembre 1995 e la data d'inizio delle lezioni, nelle scuole di ogni ordine e grado, tutti i docenti sono impegnati nelle attività di programmazione.

3. Nell'esercizio dei poteri di autonomia, derivanti dall'applicazione dell'art. 277 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, in materia di organizzazione della didattica, il consiglio di classe, sulla base della programmazione del collegio dei docenti, organizza e svolge, nella fase di avvio delle lezioni, attività di accoglienza, orientamento, approfondimento ed altre attività didattiche ed educative integrative, con particolare riguardo, nella scuola secondaria superiore, a quelle previste dall'art. 12, comma 5, lettera *a)*, dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80.

4. Nel quadro della flessibilità del calendario regionale, le singole istituzioni scolastiche possono stabilire un calendario differenziato, nel rispetto di almeno 200 giorni effettivi di lezione, al fine di:

a) consentire, soprattutto negli istituti secondari superiori, l'organizzazione nel corso dell'anno scolastico di iniziative dirette all'accertamento tempestivo dei livelli di preparazione, abilità e conoscenza posseduti dagli alunni ed alla programmazione e realizzazione di interventi didattici ed educativi integrativi;

b) organizzare attività curricolari in collaborazione con la regione e/o con il sistema produttivo;

c) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di *referendum* popolari nonché di eventi straordinari.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 125

95A3183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale delle Antiche repubbliche marinare e del Salone del libro di Torino 1995. (Estrazione del 28 maggio 1995).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale delle Antiche repubbliche marinare e del Salone del libro di Torino - Estrazione del 28 maggio 1995 in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie U 34060 di L. 2 miliardi abbinato ad «Amalfi»;

2) Biglietto serie T 40291 di L. 500 milioni abbinato a «Lucia Sollazzo di Torino»;

3) Biglietto serie E 13203 di L. 100 milioni abbinato a «Genova»;

4) Biglietto serie M 05142 di L. 100 milioni abbinato ad «Alessandro Fo di Roma»;

5) Biglietto serie U 67790 di L. 80 milioni abbinato a «Pisa»;

6) Biglietto serie Q 26705 di L. 80 milioni abbinato a «Mauro Boschivecchi di Revello (Cuneo)»;

7) Biglietto serie P 41264 di L. 50 milioni abbinato a «Venezia»;

8) Biglietto serie V 96298 di L. 50 milioni abbinato a «Emilio Restocchini di Sassuolo (Modena)».

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 20 premi di L. 30 milioni cadauno:

1)	Biglietto	serie	B 37072;
2)	»	»	B 62979;
3)	»	»	D 19574;
4)	»	»	D 96797;
5)	»	»	E 92848;
6)	»	»	F 12663;
7)	»	»	F 47756;
8)	»	»	I 21447;
9)	»	»	I 24032;
10)	»	»	I 79783;
11)	»	»	L 07844;
12)	»	»	L 69351;
13)	»	»	N 38032;
14)	»	»	O 07838;
15)	»	»	O 45564;
16)	»	»	Q 37723;
17)	»	»	R 20045;
18)	»	»	S 15650;
19)	»	»	S 77021;
20)	»	»	T 90711.

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1)	Biglietto	serie	U 34060	L. 7.500.000;
2)	»	»	T 40291	L. 6.000.000;
3)	»	»	E 13203	L. 3.000.000;
4)	»	»	M 05142	L. 3.000.000;
5)	»	»	U 67790	L. 1.500.000;
6)	»	»	Q 26705	L. 1.500.000;
7)	»	»	P 41264	L. 500.000;
8)	»	»	V 96298	L. 500.000.

Ai venditori dei venti biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 300.000 ciascuno.

95A3164

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 giugno 1995

Dollaro USA	1629,45
ECU	2137,84
Marco tedesco	1155,39
Franco francese	329,41
Lira sterlina	2589,20
Fiorino olandese	1033,26
Franco belga	56,285
Peseta spagnola	13,395
Corona danese	296,15
Lira irlandese	2640,52
Dracma greca	7,194
Escudo portoghese	10,993
Dollaro canadese	1182,47
Yen giapponese	19,233
Franco svizzero	1402,52
Scellino austriaco	164,42
Corona norvegese	260,19
Corona svedese	224,57
Marco finlandese	377,62
Dollaro australiano	1166,69

95A3259

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.C.F. - Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro», in Genova.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1995 l'avv. Maurizio Zucchini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.C.F. - Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro», con sede in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 12 aprile 1989, in sostituzione del dott. Gian Carlo Valli, dimissionario.

95A3165

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica, in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 12 maggio 1995 l'Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica (A.G.E.O.P. Ricerca), con sede in Bologna, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Branchetti Ciro, con testamento olografo pubblicato per atto Giuliana Mori in Fabbrico, n. di rep. 66810, consistente nella somma di L. 60.000.000.

95A3167

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare E09B istologia - disciplina: istologia;

settore scientifico-disciplinare F05X microbiologia e microbiologia clinica - disciplina: microbiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3170

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la discipline e settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia II - sede di Varese:

settore scientifico-disciplinare: S04A matematica per le applicazioni economiche - disciplina: matematica generale.

Facoltà di medicina e chirurgia II - sede di Varese:

settore scientifico-disciplinare: F04A patologia generale disciplina: patologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

95A3168

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia II - sede di Varese:

settore scientifico-disciplinare: P01A economia politica - disciplina: economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3169

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il seguente posto di professore di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

disciplina: diritto internazionale - settore scientifico-disciplinare: N14X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3171

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

fisica generale (settore scientifico-disciplinare B01A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A3172

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 274/1995 del 19 aprile 1995, a pag. 35, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica *S.p.a.*, ...», leggasi: «Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica *S.r.l.*, ...».

95A3075

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai *concorsi* indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300